



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Andrea De Sabbata, all'udienza del 20/4/05, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art.429 e 281 *sexies* cpc, dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.474/03 RG Lav.

TRA

F. P. S. C.I.S.L. Provinciale di Ancona

P.A.U.I.L. Provinciale di Ancona

F. P. C.G.I.L. Provinciale di Ancona

rappresentate dagli avv. M. Marcellini, P. Campanati e F.

Boldrini

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate Ufficio di Ancona

Rappresentati dall'Avv. dello Stato

OGGETTO: opposizione ex art. 28 St Lav.

RAGIONI DELLA DECISIONE

SENT.N

354/05

SEZIONE LAVORO

N 474/03/RGL

N 2436 CRON

DEP 20/04/05

A norma del CCNL agli atti, l'individuazione dei criteri di utilizzo del "fondo di amministrazione" è riservata alla contrattazione integrativa (art.32), ed ai Sindacati è assicurato un controllo tramite il diritto all'informazione successiva sulla "distribuzione complessiva del fondo unico di amministrazione".

A ben vedere l'interpretazione del termine "complessiva" non necessariamente significa "in forma anonima e aggregata", ben potendo riferirsi alla esigenza di una informazione completa, oppure, e soprattutto, al fatto che il diritto all'informazione maturi solo successivamente alla completa assegnazione del fondo (per ciascuna annualità).

Una interpretazione secondo i canoni di buona fede (art.1366 cc) e rispettosa dei canoni di cui agli art.1362, 1363 e 1369 cc impone di ritenere che il contenuto della comunicazione debba comunque essere definito in modo tale da consentire al sindacato il controllo sulla corretta applicazione dei criteri concordati.

Sul punto, - se anche in effetti i Sindacati ricorrenti non specificano espressamente e concretamente perchè l'indicazione nominativa dei lavoratori sia necessaria per l'esercizio di tale controllo (e cioè perchè non siano sufficienti "le specificazioni delle tipologie di indennità, dell'importo complessivo assegnato a ciascun tipo di indennità e del numero di posizioni lavorative indicizzate per tipologia di indennità", di cui alla comunicazione dell'Amministrazione 12/3/02 prot.18753, doc. 3 di parte ricorrente); e se anche non risultano prodotti in atti documenti dai

quali desumere esaustivamente in cosa consista l'applicazione concreta dei criteri (il verbale 14/2/02 è impostato con palesi ed imprescindibili riferimenti a realtà aziendali e atti evidentemente conosciuti e presupposti dalle parti), ed altresì non sia stato prodotto il testo della informativa effettivamente comunicata, - a ben vedere dallo stesso tenore del citato verbale 14/2/02 si desume che la comunicazione di dati "in forma anonima e aggregata" non possa essere sufficiente nel senso sopra evidenziato: per esempio, al fine di verificare se il dipendente beneficiario sia stato assegnato ad "altro settore anch'esso disagiato" (pag.2 all'inizio, "Gestioni di rete"), ovvero se ciascun Capo Reparto sia stato o meno retribuito solo per i "giorni effettivi di presenza" (pag.3 all'inizio).

Per altro verso, il riferimento effettuato dall'Amministrazione alla tutela della privacy si presenta non immune da sospetti di pretestuosità, apparendo infondato già da un primo esame della normativa richiamata nella memoria di costituzione 26/11/02, e cioè dell'art.4 L.135/99 ("Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici": e cioè integrative proprio della legge richiamata dall'Amministrazione nella citata comunicazione prot.18753).

Ed infatti tale articolo espressamente dispone che " Ai sensi dell'art. 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro

di qualunque tipo ...", espressamente limitandosi a prescrivere la "forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato" per "la diffusione dei dati di cui alle lettere da k) a m) del comma 2" e cioè (per quanto qui interessa) dei dati inerenti la valutazione della "la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti".

Orbene, a prescindere che nel prodotto "verbale di ripartizione" 14/2/02 non è rintracciabile alcun riferimento alla necessità di giudizi valutativi della qualità del servizio, in ogni caso il concetto di "diffusione dei dati" è espressamente definito dalla legge (art.13 L.135/99, art.12 lett. h)L.675/96) come "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione": mentre nel caso di specie con tutta evidenza non si tratta di soggetti indeterminati, ma di soggetti strettamente determinati (i sindacati indicati dal CCNL) portatori di specifici e qualificati interessi.

L'opposizione deve pertanto essere accolta.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,

ordina, ai sensi dell'art.28 St Lav,

alle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere alla informazione sulla "distribuzione complessiva del fondo unico di amministrazione", mediante comunicazione comprensiva della indicazione delle somme percepite a tale titolo da ciascun identificabile dipendente;

CONDANNA le Amministrazioni resistenti in solido tra loro al pagamento, in favore delle controparti, delle spese di lite, che liquida per ciascun sindacato in complessivi €800,00 di cui €.400,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ancona il 20/4/05

IL CANCELLIERE C1
(Marta Cori)

IL GIUDICE A. B. Sabbata

V° Depositato oggi in Cancelleria
ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

Ancona, il 20/04/05

IL CANCELLIERE C1
(Marta Cori)